



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PARERE MOTIVATO

n. 175 in data 20 SETTEMBRE 2016

**OGGETTO: COMUNE DI CONEGLIANO (TV)
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 20 Settembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 Settembre 2016 prot. reg. 350619;

DATO ATTO che il Comune di Conegliano con nota n.4289 del 27.01.16, assunta al prot. reg. al n. 34513 del 28.01.16, ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n.51 del 21.12.15 di adozione del PAT;
- Relazione tecnica di progetto;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Norme tecniche;
- Relazione sintetica;
- Rapporto Ambientale;
- Report sul percorso partecipativo;
- Sintesi non tecnica;
- Valutazione di compatibilità idraulica;
- Valutazione di incidenza ambientale;
- Relazione agronomica;
- Relazione illustrativa;
- Microzonazione sismica – relazione illustrativa;
- Carta delle criticità idrauliche;
- Carta delle trasformabilità azioni strategiche valori e tutele;
- Carta delle fragilità geologiche, idrogeologiche;
- Carta delle invarianti geologiche, paesaggistiche, ambientali e storico monumentali;
- Carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata;
- Carta del sistema produttivo secondario;
- Carta delle zone produttive di PRG;
- Carta delle zone per servizi di interesse comune di PRG;
- Carta dell'analisi paesaggistica;
- Carta della morfologia del territorio;
- Carta della formazione storica;
- Carta della pianificazione superiore;
- Carta della micro zonizzazione sismica – geologico tecnica;
- Carta della micro zonizzazione sismica – microzone omogenee in prospettiva sismica;
- Carta della micro zonizzazione sismica – carta delle indagini;
- Carta geomorfologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta litologica;
- Carta dell'uso del suolo;
- Carta dei sistemi eco relazionali;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della copertura del suolo agricolo.

Con nota n.36933 del 13.04.16, assunta al prot. reg. al n.145201 del 13.04.16, l'ARPAV di Treviso inviava il proprio parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.46866 del 5.02.16, il Comune con nota n.27584 del 3.06.16 inviava su supporto informatico:

- accordo di pianificazione sottoscritto il 5.06.13;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale;
- DGC n.396 dell'8.10.15 di conclusione della fase di consultazione concertazione;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e "Corriere del Veneto" del 29 gennaio 2016;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento di avvenuta pubblicazione di deposito del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica all'albo pretorio della Provincia, sul BUR e sul portale Web dell'Autorità Procedente;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse, con allegati i pareri pervenuti;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale con la quale si evidenzia che le osservazioni pervenute sono state 22 delle quali nessuna riferita alla proposta di Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 38/2016 in data 11.02.2016

“Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Conegliano (TV)

Codice SITI NATURA 2000: IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano”, IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Sandro Zanghellini, trasmesso dal Comune di Conegliano e acquisito al prot. reg. con n. 34513 del 28/01/2016;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di Conegliano;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 delle Norme Tecniche del Piano in argomento viene indicato che la norma non comporta

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

azioni che possano interferire con la rete Natura 2000 e che pertanto non sono valutabili;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti", "B02.06 - Sfoltimento dello strato arboreo", "C01.06 - Prospezioni geotecniche e geofisiche", "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.03 - Tralicci e antenne per le telecomunicazioni", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E02.01 - Fabbriche", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.04.01 - Allagamenti", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei siti IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano", IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano";

PRESO ATTO che nello studio non risultano indicate coinvolte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 non risultano presenti sul territorio comunale habitat di interesse comunitario;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Lanius collurio*, *Alcedo atthis*, *Asio otus*, *Columba palumbus*, *Picus viridis*, *Falco peregrinus*, *Milvus migrans*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Porzana porzana*, *Chlidonias niger*, *Tringa glareola*, *Nycticorax nycticorax*, *Ixobrychus minutus*, *Crex crex*, *Anas platyrhynchos*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Telestes souffia*, *Alosa fallax*, *Bombina variegata*, *Rana latastei*, *Lucanus cervus*, *Austroptamobius pallipes*, *Lycaena dispar*, *Rhinolophus hipposideros*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis*, *Austroptamobius pallipes*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Muscardinus avellanarius*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "1110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "1120 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "1122 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "1123 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "1130 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "1132 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "1133 - Ville Venete", "1210 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "1212 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "1213 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "1216 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "1217 - Cimiteri non vegetati", "1218 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "1219 - Scuole", "1220 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "1222 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "1223 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "1224 - Rete ferroviaria con territori associati", "1260 - Aree adibite a parcheggio", "1330 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "1332 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "1342 - Aree in trasformazione", "1410 - Parchi urbani", "1413 - Aree incolte nell'urbano", "1414 - Aree verdi private", "1415 - Aree verdi associate alla viabilità", "1422 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "2100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "2120 - Terreni arabili in aree irrigue", "2200 - Vigneti", "2220 - Frutteti", "2230 - Oliveti", "2240 - Altre colture permanenti", "2300 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "2320 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "2420 - Sistemi colturali e particellari complessi", "3100 - Bosco di latifoglie", "3115 - Impianto di latifoglie", "3116 - Robinieto", "3117 - Saliceti e altre formazioni riparie", "3119 - Quercio-carpineto collinare", "3221 - Arbusteto", "5110 - Fiumi, torrenti e fossi", "5112 - Canali e idrovie", "5120 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte; **CONSIDERATO** che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che lo studio esamina gli articoli 66, 67, 68 relativi alla viabilità e percorsi ciclopedonali;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza (pagina 194) ha individuato, al fine di indirizzare le azioni del piano in modo da minimizzare gli eventuali impatti negativi sulla biodiversità locale le seguenti indicazioni prescrittive:

- nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva della pista ciclabile e nella sua realizzazione si dovrà tenere in massimo conto la necessità di contenere al minimo necessario le superfici di esbosco, provvedendo altresì all'immediato ripristino delle superfici di scarpata e degli altri terreni lavorati, con essenze autoctone proprie delle formazioni boschive locali;
- nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva la localizzazione delle aree sportive, ricreative e dei percorsi per passeggiate dovrà tenere conto dell'esigenza di non erodere ulteriormente gli habitat più naturaliformi e più preziosi per la fauna, rispettando attentamente gli ambienti di siepe, filari, boschetti, fossi;
- gli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano (drenaggi, realizzazione di casse di espansione, ecc.) dovranno essere progettati e realizzati prestando la massima attenzione a evitare la perdita di habitat idonei alla presenza di invertebrati e vertebrati legati all'acqua. La prescrizione prevede che gli eventuali interventi siano limitati ai soli casi di reali esigenze di sicurezza idraulica e che le necessarie opere di sistemazione idraulica su fossi irrigui e altri corsi d'acqua vengano realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, in modo che ne venga preservato l'insostituibile ruolo di habitat per la fauna;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e separatamente



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b.) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c.) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti", "B02.06 - Sfoltimento dello strato arboreo", "C01.06 - Prospezioni geotecniche e geofisiche", "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.03 - Tralicci e antenne per le telecomunicazioni", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E02.01 - Fabbriche", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.04.01 - Allagamenti", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
6. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
 - 7. che siano rispettate le seguenti prescrizioni individuate nello studio per la valutazione di incidenza al fine di indirizzare le azioni del piano in modo da minimizzare gli eventuali impatti negativi sulla biodiversità locale:
 - nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva della pista ciclabile e nella sua realizzazione si dovrà tenere in massimo conto la necessità di contenere al minimo necessario le superfici di esbosco, provvedendo altresì all'immediato ripristino delle superfici di scarpata e degli altri terreni lavorati, con essenze autoctone proprie delle formazioni boschive locali;
 - nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva la localizzazione delle aree sportive, ricreative e dei percorsi per passeggiate dovrà tenere conto dell'esigenza di non erodere ulteriormente gli habitat più naturaliformi e più preziosi per la fauna, rispettando attentamente gli ambienti di siepe, filari, boschetti, fossi;
 - gli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano (drenaggi, realizzazione di casse di espansione, ecc.) dovranno essere progettati e realizzati prestando la massima attenzione a evitare la perdita di habitat idonei alla presenza di invertebrati e vertebrati legati all'acqua. La prescrizione prevede che gli eventuali interventi siano limitati ai soli casi di reali esigenze di sicurezza idraulica e che le necessarie opere di sistemazione idraulica su fossi irrigui e altri corsi d'acqua vengano realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, in modo che ne venga preservato l'insostituibile ruolo di habitat per la fauna;
 - 8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - 9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 - 10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 - 11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
- PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Sandro Zanghellini, il quale dichiara che "la descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Conegliano (TV)